



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **243** del **21/11/2022**

OGGETTO:

SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA - DETERMINAZIONE DELLE TARiffe PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **14:00** nella Sala comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la **GIUNTA MUNICIPALE**.

Sono intervenuti i Signori:

MUCCHI RUGGERO
CASULA AMANDA
DALPIAZ ALDO
FONDRIEST DIEGO
GIRARDI MASSIMILIANO
MENAPACE STELLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente	Assente
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-

Assiste la Segretaria Generale dott.ssa Erica Roncato

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Arch. Ruggero Mucchi nella sua qualità di Sindaco, il quale, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

OGGETTO:

SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA - DETERMINAZIONE DELLE TARiffe PER L'ANNO 2023.

Relazione:

La Giunta Provinciale con propria delibera n. 2436 di data 9 novembre 2007 ha approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura; le disposizioni contenute nel testo unico sostituiscono la precedente normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

La novità sostanziale introdotta dal nuovo testo unico, rispetto alla normativa precedente, concerne la redazione, in sede di approvazione o di verifica annuale delle tariffe, del piano dei costi e dei ricavi che, oltre all'anno al quale le tariffe si riferiscono, deve riguardare anche i dati di preconsuntivo dell'esercizio in corso e i dati di consuntivo dell'esercizio precedente.

Rimane confermata la suddivisione delle tariffe tra quota variabile e quota fissa con le stesse modalità di calcolo precedentemente previste.

Il nuovo modello tariffario, basato sulla normativa allora in vigore ed in particolare la delibera della Giunta Provinciale 28 novembre 2005 n. 2517, ha trovato applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e le relative disposizioni sono state recepite dall'amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 di data 19 dicembre 2006 relativamente alla determinazione delle tariffe per l'anno 2007.

Successivamente, l'art. 21, comma 19, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (A.E.E.G.) le funzioni inerenti la regolazione ed il controllo dei servizi idrici tra le quali anche quelle in materia tariffaria, che da subito si è attivata e con propria delibera del 1 marzo 2012, n. 74/2012/R ha dato avvio al procedimento per l'adozione dei provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici. La Provincia Autonoma di Trento, in relazioni alle proprie specifiche prerogative statutarie che afferiscono la materia dei servizi idrici, ha modificato l'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, attribuendo alla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, facendo salva la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto fino alla data di entrata in vigore della norma provinciale (art. 1, comma 2, della L.P. 30 luglio 2012, n. 17). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2013, ha ritenuto legittime le norme provinciali che regolano la tariffa idrica impugnate dal Governo in quanto ritenute invasive delle competenze statali.

Considerato che, alla luce di quanto sopra premesso, per l'anno 2023 il modello tariffario di riferimento del servizio fognatura resta quello attuale, disciplinato dalla delibera della Giunta Provinciale n.2436/2007.

In relazione a ciò, è stato ora redatto dal Servizio Finanziario il piano dei costi e dei ricavi nel quale sono riportati i costi e i ricavi previsti per l'esercizio 2023 nonché i costi e i ricavi riferiti all'esercizio 2022 (previsioni assestate) e i costi e ricavi a consuntivo dell'esercizio 2021.

I costi preventivati per l'anno 2023 (al netto dell'IVA) ammontano ad euro 110.151,61 suddivisi fra costi fissi e variabili. Per i costi fissi è stato previsto un limite del 35% dei costi totali, per cui in tale voce vengono ammessi ed inclusi €. 38.553,06 a fronte di €. 57.987,67 del totale dei costi fissi, la differenza è sommata ai costi variabili.

Si ritiene di non modificare l'attuale impianto della struttura tariffaria approvata dal 2007. I consumi che si prevedono di fatturare assicurano un ammontare di ricavi che a livello di previsione risulta idoneo alla copertura dei costi del servizio.

Udita la relazione

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera consiliare 19 dicembre 2006 n. 75 con la quale veniva approvato il modello tariffario attualmente in vigore e le tariffe per il consumo di acqua potabile a far data dal 1° gennaio 2007;

Vista la circolare del Servizio Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento n. 13 del 15 novembre 2007 che forniva indicazioni in ordine ai modelli tariffari relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e raccolta rifiuti per l'anno 2008;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2436 del 9 novembre 2007 avente ad oggetto: Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura;

Richiamato l'art. 117 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che dispone in merito alle tariffe dei servizi;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, nr. 2;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e D.Lgs. 10.08.2014 n. 126.

Vista la L.P. 09 dicembre 2015, nr. 18 “Modificazioni alla Legge Provinciale di Contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’Ordinamento Provinciale e deli Enti Locali al D. Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, nr. 126 e recepita a livello locale dalla L.P. 09 dicembre 2015, nr. 18;

Rilevato che le attuali tariffe, unitamente ai ricavi non tariffari, assicurano una proiezione di copertura integrale dei costi complessivi del servizio;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del presente provvedimento, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di approvare per l'anno 2023**, in relazione a quanto analiticamente esposto in narrativa e sulla base dei prospetti di calcolo predisposti dall’ufficio ragioneria, le tariffe del servizio pubblico di fognatura, che risultano le seguenti:

A) UTENZE CIVILI:

QUOTA FISSA (importo annuo)	€ 7,88
QUOTA VARIABILE di tariffa	€ 0,12095/mc.

B) UTENZE PRODUTTIVE:

QUOTA FISSA (importo annuo)

ENTITA' DELLO SCARICO IN MC	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	60,00
251 - 500	89,00
501 – 1.000	104,00
1.001 – 2.000	182,00
2.001 – 3.000	259,00
3.001 – 5.000	388,00
5.001 – 7.500	517,00
7.501 – 10.000	776,00
10.001 – 20.000	1.034,00
20.001 – 50.000	1.421,00
V maggiore di 50.000 mc/anno	2.067,00

QUOTA VARIABILE di tariffa	€ 0,12095/mc.
-----------------------------------	----------------------

2. **di dare atto** che per la determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua scaricata è pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (100%);
3. **di dare atto** che la presente delibera sarà inviata al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento entro i termini previsti per l'inoltro della documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività di indirizzo e controllo in materia di finanza locale;
4. **ai sensi** dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

N. 243 Registro Delibere

IL SINDACO
Arch. Ruggero Mucchi

LA SEGRETARIA GENERALE
dott.ssa Erica Roncato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.